



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
Via Assarotti, 40 - 16122 GENOVA

prot 1470/c10

Genova, 6 aprile 2006

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la legge 4 giugno 2004, n.143, in particolare l'art.2, comma 1ter;
VISTO il Decreto ministeriale n.85 del 18 novembre 2005;
VISTO il D. L.vo 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
VISTE le domande di ammissione al corso riservato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria;
ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dal D.M.85/2005, sulla base delle autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R.445/2000;
FATTE SALVE le eventuali successive verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000,

DISPONE

sono ammessi alla frequenza del corso riservato per il conseguimento **dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria**, i candidati compresi nei quattro elenchi allegati.

Tali elenchi compilati, in forma provvisoria, distintamente per ciascuna delle province di competenza e per ciascuna classe di concorso, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Errori materiali ed omissioni potranno essere segnalati entro cinque giorni a decorrere dalla data odierna nella quale il presente provvedimento viene pubblicato all'albo di questo Ufficio Scolastico Regionale.

Successivamente, avverso l'elenco definitivo degli ammessi al corso, per soli vizi di legittimità, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo di questo Ufficio Scolastico Regionale

SGa

per IL DIRETTORE GENERALE

Attilio Massara

f.to R.Pagano

- Ai Coordinatori dei C.S.A. della Liguria
 - Alle OO.SS. della scuola
 - All'albo
- LORO SEDI
SEDE